



Allegati n.° 1: [doc 4 novembre 2019, prot. SUAP n. 23588](#)

Risposta al foglio prot RT del 06/11/2019 n. AOOGR412120

Oggetto: Identificativo SUAP prot. 23588 del 4/11/2019, HeraAmbiente Servizi Industriali s.r.l – Comunicazione ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 dell'AIA della provincia di Pisa, D.D.2622 del 25 giugno 2014 per Installazione di stoccaggio (D13, D15 e R13) e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (Attività IPPC di cui al punto 5.1 e 5.3 allegato VIII della parte II del D.Lgs. 152/2006 ed altre attività di raggruppamento e stoccaggio) ubicato in via Usciana, 115/A, Castelfranco di Sotto (PI). **Convocazione conferenza dei servizi ai sensi della L. 7 agosto, n. 241/90 ss.mm.ii.**

Per tramite del Suap Comune di Castelfranco di Sotto

Dipartimento Arpat di Pisa

Azienda USL Toscana Nord Ovest

Comune di Castelfranco di Sotto

Vigili del Fuoco di Pisa

Autorità di Bacino Fiume Arno

Prefettura di Pisa

pc Settore Regionale VIA-VAS OO.PP.
Strategiche di interesse regionale

Con riferimento all'oggetto si comunica quanto segue:

- il gestore HeraAmbiente Servizi Industriali s.r.l (di seguito "Gestore"), tramite il competente SUAP competente, ha presentato al Settore scrivente comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies, c. 1 del d.lgs. n. 152/2006 dell'AIA della Provincia di Pisa, D.D. n. 2622 del 25 giugno 2014 (acquisita al protocollo regionale n. 412120 del 06/11/2019) con riferimento all'installazione di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non, ubicata via Usciana, 115/A, Castelfranco di Sotto (PI), ;
- la comunicazione di cui trattasi risulta comprensiva della documentazione tecnica di seguito riportata (allegata alla presente):

Elaborato 1, "Relazione tecnica", Cod. Doc. CO 02 PI AA 01 M9 RT 01.00, Rev. 00 data 28/10/2019;

Allegato RT 1.1, "Nuovo sistema di insacchettamento rifiuti polverulenti per rifiuti contenuti nel silo di stoccaggio", Cod. Doc. CO 02 PI AA 01 M9 RT 01.01;

Allegato RT 1.2, "PAI – PGRA", Cod. Doc. CO 02 PI AA 01 M9 RT 01.02, Rev. 00 data 28/10/2019;

Elaborato 2, "Planimetria stato attuale", Cod. Doc. CO 02 PI AA 01 M9 PL 02.00, Rev. 00 data 28/10/2019;

Elaborato 3, "Planimetria stato modificato", Cod. Doc. CO 02 PI AA 01 M9 PL 03.00, Rev. 00 data 28/10/2019;

Elaborato 4, "Valutazione previsionale di impatto acustico", Cod. Doc. CO 02 PI AA 01 M9 IA 04.00;

Dichiarazione di asseverazione del versamento delle spese istruttorie completa di attestazione

dell'avvenuto pagamento ai beneficiari;

Dichiarazione di pagamento imposta di bollo.

- La comunicazione di cui trattasi indica per l'installazione in oggetto la necessità delle seguenti modifiche con riferimento all'AIA della Provincia di Pisa D.D 2622 del 25 giugno 2014:
 - a) eliminazione del vincolo temporale relativo al quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi in stoccaggio provvisorio;
 - b) attività di stoccaggio nelle baie del reparto "A" di rifiuti non pericolosi provenienti da produttori diversi e con diversi CER;
 - c) attività di inertizzazione dei rifiuti non pericolosi nel miscelatore Seko;
 - d) attività di stoccaggio nelle baie del reparto "A" di rifiuti pericolosi da inertizzare provenienti da produttori diversi e con diversi CER;
 - e) realizzazione di apertura in una parete divisoria interna, per permettere il passaggio tra il reparto "A" ed il reparto di inertizzazione;
 - f) realizzazione di modifica delle baie del reparto "B";
 - g) realizzazione di modifiche interne al reparto "C";
 - h) realizzazione di nuova postazione di insaccamento dei rifiuti polverulenti in silos;
 - i) modifiche al sistema di trattamento dell'aria del reparto "A";
 - j) modifiche del sistema di aspirazione per le nuove baie del reparto "C".
- l'installazione AIA di cui trattasi è stata oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale rilasciata dalla Provincia di Pisa con D.D. n. 4474 del 20/09/2013, recante uno specifico allegato A (verbale di conferenza di servizi); la prescrizione n.1 di cui alla suddetta pronuncia di VIA recitava: "1. Il quantitativo complessivo di rifiuti pericolosi e non destinati allo stoccaggio non dovrà superare complessivamente il quantitativo ad oggi autorizzato pari a 1.880 t";
- in esito a specifica istanza in materia di VIA del Gestore al Settore Regionale VIA-VAS in indirizzo, con Delibera della Giunta regionale n. 523 del 21.05.2018, recante in allegato un Rapporto Istruttorio a carattere tecnico, è stato deciso: [...]

D) di accogliere la richiesta del Proponente di modificare ai sensi dell'art. 56 della L.R. 10/10 il quadro prescrittivo riportato nella D.D. n. 4474 del 20.09.2013 della Provincia di Pisa recante pronuncia favorevole di compatibilità ambientale sul progetto "Modifica processo produttivo sezione inertizzazione" in via Usciana nel Comune di Castelfranco di Sotto, presentato dalla Soc. Waste Recycling S.p.A., stralciando la prescrizione riportata al punto n. 1 dell'Allegato A alla citata D.D. n. 4474/13;

E) di dare atto che la potenzialità di trattamento massima di rifiuti pari a 60.000 t/anno (di cui i rifiuti pericolosi trattati non supereranno le 8000 t/anno) rimarrà invariata;

F) di dare atto che il quantitativo massimo in stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali non pericolosi sarà pari a 4.548 t, per la durata di un anno dal rilascio dell'autorizzazione;

G) di dare atto che il quantitativo massimo annuo di rifiuti speciali pericolosi in stoccaggio provvisorio rimarrà invariato rispetto a quanto autorizzato e pari a 832 t di rifiuti speciali pericolosi;

H) di precisare che eventuali ulteriori modifiche ai quantitativi di cui ai punti E), F) e G) che si rendessero necessarie, dovranno essere preventivamente valutate a fini VIA in quanto modifiche progettuali, secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di VIA; [...]"

- con nota pec prot. n. 334893 del 09/09/2019 il settore Regionale VIA-VAS, in riferimento all'istanza del proponente di cui all'art. 58 della L.R. 10/10 per le modifiche di AIA di seguito riportate:

A) stoccare nella stessa baia (attività D13) del reparto "A" i rifiuti non pericolosi provenienti da produttori diversi e con diversi CER, purché tra loro compatibili, prima del loro trasferimento nel Biomiscelatore Seko o all'inertizzazione;

B) inertizzare i rifiuti non pericolosi, oltre che nell'impianto autorizzato di inertizzazione (Simem), anche nel Seko (attività D9);

C) stoccare nella stessa baia (attività D13) del reparto "A" i rifiuti pericolosi provenienti da produttori diversi e con diversi CER, purché abbiano le stesse classi di pericolo e siano fra loro compatibili, prima del loro trasferimento nel Biomiscelatore Seko per la loro successiva inertizzazione o direttamente a inertizzazione nell'impianto Simem;

D) aprire un passaggio tra il reparto "A" ed il reparto di inertizzazione;

E) modificare il reparto "B" all'interno del quale realizzare tre nuove baie di stoccaggio per miscele inertizzate e fare in modo che lo scarico del materiale inertizzato proveniente dall'impianto Simem venga scaricato in un'unica zona e da questa per mezzo di pala meccanica prelevarlo e trasportarlo nelle baie di stoccaggio adibite allo scopo;

F) modificare il layout del reparto di stoccaggio "C" pur continuando a svolgere le medesime attività;

G) insaccare direttamente i rifiuti polverulenti contenuti nel silo di stoccaggio a servizio dell'inertizzazione senza dover passare obbligatoriamente dall'attuale sistema di coclee. Per far questo è necessario attrezzare un punto di scarico dedicato dotato di tettoia;

H) sostituire lo scrubber venturi affiancato alla colonna di lavaggio del trattamento aria del reparto "A" con un filtro a maniche ed un filtro a carboni attivi e l'elettroventilatore esistente con uno a maggiore prevalenza ed uguale portata;

I) stoccare in un'area esterna, realizzata come da schema di cui all'Allegato 2, il legno in arrivo (caratterizzato principalmente dai seguenti CER 150103, 170201, 200201) per poi tritarlo (attività R12) e avviarlo al recupero;

J) adibire una zona esterna allo stoccaggio di n. 5 cassoni stagni e dotati di idonea copertura contenenti rifiuti da mettere in pre- stoccaggio per essere controllati e/o analizzati prima della loro accettazione;

K) adibire una zona esterna dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti con n° 2 cassoni stagni e dotati di idonea copertura;

L) trattare i rifiuti pericolosi e non pericolosi, autorizzate allo stoccaggio (D15 e R13) di cui all'Allegato A-Sub 1 del Decreto AIA in essere mediante le operazioni D14 "Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13", attività di cui all'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

M) rendere permanente l'incremento temporaneo (autorizzato con Decreto n. 20576 del 21/12/2018) di 3.500 tonnellate del quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito preliminare (D15), le cui tipologie sono già autorizzate dall'AIA in essere"

ha espresso il seguente parere:

" si ritiene che le modifiche proposte di cui alle lettere da A) ad H), non costituiscono modifiche gestionali e migliorative del ciclo di trattamento dei rifiuti che a giudizio del Settore scrivente, non sono comunque sostanziali e suscettibili di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determinano, incrementi di dimensione, cambiamento di localizzazione, cambiamento di tecnologia o incremento significativo dei fattori di impatto. Pertanto si ritiene che tali modifiche non rientrino tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente. Si raccomanda che, nell'ambito degli adempimenti in materia di autorizzazione, siano indicate misure gestionali e controllo relative le emissioni in atmosfera. Per quanto concerne la modifica di cui al punto M), in base alla prescrizione della Delibera n.523/2018 lettera H), la ditta proponente dovrà presentare istanza di avvio di un procedimento di modifica della prescrizione (art. 56 della l.r. 10/2010), al fine di rendere permanente l'incremento di 3500 t di rifiuti non pericolosi in deposito preliminare (D15). In tale istanza potrà inoltre richiedere le modifiche di cui alle lettere da I) a L), da ritenersi sostanziali in quanto: la modifica L) – inserimento dell'operazione D14 per rifiuti pericolosi - è

soggetta di per sè a verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006; le modifiche che prevedono stoccaggi all'esterno, visto il livello di pericolosità idraulica proprio del sito, potrebbero determinare incremento dei fattori di impatto legati alla sicurezza idraulica del territorio; inoltre – per tali aspetti – risulta necessario consultare l'autorità di bacino, l'autorità idraulica ed il comune.”

- con Decreti del Settore scrivente n 20576 del 21.12.2018 e n. 17359 del 24/10/2019 è stata aggiornata l'AIA della Provincia di Pisa, con la modifica di incremento temporaneo (fino al 21.12.2019) di 3.500 tonnellate del quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito preliminare (D15) le cui tipologie sono già autorizzate dall'autorizzazione in essere;”
- in data 03.10.2019 (prot. n. 0367238), il Gestore, in ottemperanza al sopraccitato punto H) del deliberato della d.g.r. 523/2018, ha formulato al Settore Regionale VIA-VAS (secondo quanto richiesto dal medesimo Settore con nota prot. n. 334893 del 09/09/2019) specifica istanza di avvio di un procedimento di modifica della prescrizione (art. 56 della l.r. 10/2010) richiedendo di estendere temporalmente, oltre l'anno e di cui al punto F) del deliberato medesimo, l'incremento quantitativo dei rifiuti non pericolosi in stoccaggio (da 1.048 t a 4.548 t per un incremento di 3.500 t), lasciando invariato il limite di 832 t per i rifiuti pericolosi; non sono previste opere edili o modifiche impiantistiche. I rifiuti non pericolosi, fanghi e polveri, sono riferiti a tipologie già autorizzate in AIA. Lo stoccaggio avviene all'interno di un capannone provvisto di baie e dotato di aspirazione dell'aria ed impianto di trattamento delle emissioni.
- il Settore Regionale VIA -VAS, con nota prot.n. 0381921 del 15/10/2019 ha dato atto che *“dalla istruttoria condotta ai fini dell'adozione della suddetta d.g.r. 523/2018, sentiti i Soggetti competenti in materia ambientale, è emersa la compatibilità ambientale dell'incremento dei quantitativi di rifiuti non pericolosi in stoccaggio temporaneo per 3.500 t e dato atto che la d.g.r. 523/2018 ha disposto lo stralcio della prescrizione n.1 della pronuncia di VIA adottata dalla Provincia di Pisa nel 2013, relativa al limite quantitativo dei rifiuti in stoccaggio presso la installazione in esame; visto che lo stoccaggio avviene all'interno di un fabbricato industriale dotato di specifici presidi ambientali e dato atto che la richiesta oggetto del presente parere riguarda esclusivamente i rifiuti non pericolosi; in ottemperanza al sopraccitato punto H) del deliberato della d.g.r. 523/2018, ha espresso che l'estensione temporale richiesta non rientri nella casistica delle modifiche di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale”,* ricordando al Proponente *“al rispetto delle prescrizioni, oltre che dell'atto di AIA, del provvedimento di VIA della Provincia di Pisa (D.D. 4474/2013), come modificate dalla citata d.g.r.523/2018, ed ad adottare le cautele indicate nel paragrafo 7 del Rapporto Istruttorio (allegato A alla d.g.r. suddetta).*
In considerazione della natura potenzialmente odorigena dei rifiuti non pericolosi, di cui si chiede l'incremento dello stoccaggio, ai fini della modifica dell'AIA, si raccomanda al proponente di adottare le cautele ed i monitoraggi suggeriti dal sopravvenuto documento del S.N.P.A. approvato con deliberazione n. 38/2018: “Metodologia per la valutazione delle emissioni odorogene – documento di sintesi”.
- Il Gestore con nota acquisita al protocollo regionale n. 0460444 del 11/12/2019 avente per oggetto *“Autorizzazione Integrata Ambientale Det. Dir. n. 2622 del 25/06/2014 e s.m.i. – Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti ubicato in Via Usciana n. 115/A nel Comune di Castelfranco di Sotto (PI) – Comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 29 nonies, comma 1, D. Lgs. 152/06 e s.m.i. trasmessa in data 04/11/2019 – Comunicazione”* ha richiesto in attesa degli esiti di cui alla medesima comunicazione, al fine di far fronte all'esigenza contingente, la possibilità fino al **30/06/2020** di gestire in stoccaggio rifiuti non pericolosi fino a un massimo di 4.548 t, in continuità con quanto autorizzato con D.D. n. .20576 del 21/12/2018 e smi con la motivazione di necessità nell'immediato e per i prossimi 6 mesi di dover continuare a far fronte a esigenze residuali derivanti dall'emergenza fanghi (che ha coinvolto la Regione Toscana nell'ultimo periodo), riguardanti gli impianti di depurazione

nonché per far pronte ai flussi eccezionali di rifiuti in ragione degli accordi regionali che riguardano comparti industriali specifici;

- Il settore scrivente con nota prot. n. **0465225** del 13/12/2019 tenuto conto delle motivazioni addotte da parte del Gestore ha consentito al proponente, nelle more di completamento istruttorio della comunicazione di cui all'oggetto, fino al 30/06/2020 il proseguo dello stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi fino a un massimo di 4.548 t, in continuità con quanto autorizzato con D.D. n. 20576 del 21/12/2018 ss.mm.ii, alle condizioni dell'AIA in essere e con specifiche ulteriori raccomandazioni;

Tutto quanto sopra premesso, con la presente si comunica che, in considerazione delle modifiche proposte con la comunicazione di cui all'oggetto, al fine dell'aggiornamento dell'AIA della Provincia di Pisa- D.D. n. 2622 del 25 giugno 2014, è necessario procedere con apposita valutazione della documentazione agli atti in sede di conferenza dei servizi alla presenza dei soggetti interessati in indirizzo e pertanto ai sensi della L.241/1990 e smi si indice la Conferenza dei Servizi decisoria che si convoca in prima seduta per il giorno **04/02/2020 alle ore 10,00 presso gli uffici della Regione Toscana di piazza Vittorio Emanuele II -Pisa primo Piano stanza riunioni** in forma simultanea per la valutazione della documentazione di cui alla comunicazione in oggetto allegata alla presente.

Si richiede in particolare al comune di Castelfranco di Sotto l'espressione di un parere di competenza per le materie di competenza ed in particolare in materia edilizio-urbanistico e bonifiche dei siti inquinati ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione delle nuove opere.

Con la presente si comunica che il presente procedimento è assegnato al Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, che il responsabile del procedimento è il dott. Franco Gallori (tel. 055/4387123 – franco.gallori@regione.toscana.it) e gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il presente procedimento sono siti in Cortile degli Svizzeri, 2 – Lucca, con orario di ricevimento il lunedì dalle 9.30-13.00.

La presente nota è inviata d'ufficio al settore regionale in indirizzo.

Il Dirigente
Ing. Franco Gallori

Per informazioni:

P.O di riferimento: F.Cecconi (tel. 055/4386481)

A.Guarino (tel 055/4386661)